

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1095/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1095)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **30/11/1988**

Deposito del **13/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **21/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12974**

Atti decisi:

N. 1095

## ORDINANZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4 e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione;

che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede invece una pronunzia di rigetto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro";

che pertanto la presente questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*